

REGOLAMENTO (CEE) N. 2147/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1993

relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che la produzione di orzo in Spagna supera il fabbisogno di questo paese;

considerando che le possibilità di assorbimento di questa eccedenza da parte del mercato della Comunità sono limitate;

considerando che il mercato spagnolo può essere alleggerito grazie all'esportazione verso i paesi terzi di parte delle eccedenze di orzo; che, tenuto conto dei corsi del mercato mondiale dell'orzo, l'esportazione è possibile soltanto mediante una restituzione;

considerando, tuttavia, che il regime delle restituzioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguarda le esportazioni da qualsiasi Stato membro; che pertanto tale regime non solo non è appropriato alla soluzione del prodotto in oggetto, ma può anche incoraggiare l'esportazione dell'orzo da Stati membri che si trovano in una situazione di mercato diversa da quella della Spagna;

considerando che, mancando misure adeguate, è prevedibile che durante la campagna in Spagna, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, siano destinati all'intervento ingenti quantitativi di orzo la cui unica possibilità di smercio è comunque l'esportazione nei paesi terzi; che, per evitare tale intervento, è opportuno adottare, ai sensi dell'articolo 6 del suddetto regolamento, una misura particolare d'intervento intesa ad alleggerire il mercato spagnolo, che è inoltre opportuno dare a tale misura il carattere di un incoraggiamento diretto delle esportazioni ed evitare così le spese elevatissime che risulterebbero per il bilancio comunitario da misure di acquisto o di ammasso di prodotti, che dovrebbero comunque essere destinati all'esportazione; che la concessione di una restituzione il cui importo fosse determinato mediante gara e relativa alla sola produzione esportata dalla Spagna può costituire una misura appropriata;

considerando che l'oggetto della misura giustifica la concessione della restituzione solo per l'orzo corrispondente alla qualità richiesta per essere accettata all'intervento, quale è definita dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/93⁽³⁾; che l'organismo competente deve accordare la conformità dell'orzo esportato a detta qualità;

considerando che la natura e gli obiettivi di tale misura rendono appropriata l'applicazione, per quanto di ragione nei confronti di essa, dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽⁴⁾;

considerando che si può derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1533/93 per quanto riguarda il termine da osservare fra la pubblicazione e la prima gara parziale dato che gli interessati conoscono già le condizioni della gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/93 prevede, fra gli impegni dell'aggiudicatario, l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che una cauzione di 12 ECU/t, da costituire al momento della presentazione dell'offerta, può garantire il rispetto di tale obbligo;

considerando che i cereali in esame devono essere effettivamente esportati a partire dallo Stato membro per il quale era stata istituita una misura particolare d'intervento; che ritorna dunque necessaria la limitazione dell'uso dei titoli di esportazione esclusivamente alle esportazioni effettuate a partire dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto;

considerando che, per assicurare un uguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, è applicata a 400 000 t di orzo prodotto in Spagna.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

(3) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 100.

(4) GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.